

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi permette al datore di lavoro di **conoscere** le situazioni, le sostanze, le attrezzature ecc. che, in relazione al modo di lavorare o alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, potrebbero provocare danni ai lavoratori.

D.lgs. 81/2008

Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell' *accordo europeo dell'8 ottobre 2004*, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a*);



c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono

provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di

adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello

territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del

rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori

a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale,

specifico esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

La valutazione sarà ovviamente più o meno complessa a seconda delle

dimensioni o delle attività dell'azienda. Ad esempio, nella maggior parte delle ditte del commercio e dei servizi ed in altre attività produttive in cui i pericoli sono limitati o facilmente controllabili, la valutazione dei rischi sarà relativamente semplice, mentre in aziende in cui vi siano impianti o macchine

complesse e pericolose o si utilizzino sostanze nocive, la valutazione potrà richiedere competenze specifiche o strumenti sofisticati.

Il datore di lavoro valuta i rischi, da solo o con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed, eventualmente, del medico competente, medico autorizzato, Esperto Qualificato ecc. consultando preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In ogni caso, per arrivare alla valutazione dei rischi occorre:

1. individuare i pericoli e i rischi;
2. valutare ed attribuire un ordine di priorità ai rischi;
3. decidere l'azione preventiva;
4. intervenire con azioni concrete;
5. controllo e riesame.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.



2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.



7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere *a), b), c), d), f) e g)*;
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

Il «documento di valutazione rischi, D.V.R.»

Il datore di lavoro registra i risultati della valutazione dei rischi in un documento che contiene indicazioni su:

- a. quali situazioni di pericolo sono state individuate, con quale rischio per i lavoratori e per quali motivi sono stati ritenuti rilevanti o meno (risultati della valutazione dei rischi e criteri di giudizio adottati);
- b. cosa è stato fatto per ottenere che i dipendenti siano soggetti al minor rischio possibile (misure di prevenzione e protezione);
- c. quali altri interventi saranno attuati in futuro e con quali tempi (programmazione della prevenzione).

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, *CONSIDERAZIONI GENERALI*

La Valutazione del Rischio cui è esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione in cui gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi.

La Valutazione del Rischio è:



AZIENDA SICURA

SICURO TU ... *sicure le persone che lavorano con te*

- correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità operativa sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.